



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 06-08-2014

Oggetto: Imposta Unica Comunale-Determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di agosto alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data _____, n. ____ di prot., si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione prevista per la data odierna, con inizio alle ore ____

Presiede l'adunanza la Sig.ra Lucia Albanese nella sua qualità di Presidente, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Carpentieri Nunzio | P | Marrazzo Francesco | P |
| Strianese Anna Pia | P | Tortora Alfonso | P |
| Gautiero Anna | P | Marrazzo Roberto | P |
| La Mura Antonio | P | Ferraioli Maria | P |
| Albanese Lucia | P | Cascone Mario | P |
| De Angelis Francesco | P | | |

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosaria Sica, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE di SANT' EGIDIO del MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 6.8.2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale-Determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 6 (sei), del mese di agosto, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23.07.2014, n. 08237 di prot., si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e urgente, e in seduta pubblica di prima convocazione prevista per la data odierna, con inizio alle ore 18.00.

Presiede l'adunanza la sig.ra Lucia Albanese.

A seguito dell'appello risultano presenti e assenti i signori:

| N. | | Cognome | Nome | Presenti | Assenti |
|----|--------|-------------|-----------|----------|---------|
| 1 | Sig. | CARPENTIERI | NUNZIO | X | |
| 2 | Sig.ra | STRIANESE | ANNA PIA | X | |
| 3 | Sig.ra | GAUTIERO | ANNA | X | |
| 4 | Sig. | LA MURA | ANTONIO | X | |
| 5 | Sig.ra | ALBANESE | LUCIA | X | |
| 6 | Dr. | DE ANGELIS | FRANCESCO | X | |
| 7 | Dr. | MARRAZZO | FRANCESCO | X | |
| 8 | Dr. | TORTORA | ALFONSO | X | |
| 9 | Avv | MARRAZZO | ROBERTO | X | |
| 10 | Sig.ra | FERRAIOLI | MARIA | X | |
| 11 | Ing. | CASCONE | MARIO | X | |

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Rosaria Sica, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il cons. Tortora:

Premesso che

con, i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della L.n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704, dell' art. 1, della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L.22.12.2011, n. 214 (TARES).

Visto

il D.L. 9.6.2014, n. 88, recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014, pubblicato in G.U. n. 132 del 10.6.2014, entrato in vigore il 10.6.2014.

Tenuto conto

della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi 639/704 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visti,

in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Il D.L.n. 16 del 6.3.2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con L. n. 68/2014.

Tenuto conto

che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti indicazioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

| |
|---|
| - Servizi pubblica sicurezza e vigilanza (1.03.01) euro 267.190,74 |
| - Servizi di manutenzione stradale, verde pubblico, e illuminazione pubblica (1.09.06 e 1.08.02) euro 306.513,65 |

| |
|---|
| - Servizi socio-assistenziali (1.10.04) euro 154.759,79 |
| - Servizio di protezione civile (1.09.03) euro 2.000,00 |
| - Altri servizi generali (1.01.02) euro 547.793,00 |

Richiamata

la propria deliberazione n.11 del 6.8.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale).

Dato atto che

i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.lgs. n. 446/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

L'art. 27, co. 8, della L. n. 448/2001, dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) e alla L. 27.7.2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre alle successive modificazioni e integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Ritenuto

doversi determinare in merito. Sull'argomento viene svolta la discussione riassunta nell'allegato resoconto stenotipistico, alla quale partecipa il cons. Marrazzo R.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area economico finanziaria Dr. Costantino Sessa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Marrazzo R., Cascone, Ferraioli).

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :
 - **ALIQUOTA 2,00 per mille** per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9.
 - **ALIQUOTA 2,00 per mille** per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore, titolare del diritto reale, e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

b) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- **ALIQUOTA 1,00 per mille** tutti gli altri immobili e le aree edificabili ;

3) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, **l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (10%)** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

4) di dare atto che il gettito TASI è destinato a finanziare parzialmente i costi indivisibili individuati in premessa;

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. 11/2014.

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, co. 2, del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del D.lgs. 28.9.1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti a inserire nella predetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata unanime votazione.

V Punto all'O.d.G. -IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI ANNO 2014;

CONSIGLIERE TORTORA ALFONSO: Questa è una nuova imposizione, è una nuova patrimoniale prevista dalla legge di stabilità 2014. Premesso che il calcolo è uguale a quello dell'IMU, non è il caso di entrarci, ma il ragionamento lo abbiamo fatto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013, quando in qualche modo anticipando un orientamento governativo, qui è stato affermato, in particolare, da me che la tendenza dello Stato era quella non solo di ridurre i trasferimenti pubblici ma avviarsi verso un'opera, che sta diventando forsennata, di trasferimenti, quindi di passaggio forzato dell'imposizione dal centro alla periferia. Lo Stato ha separato la tassa sui servizi dalla tassa sui rifiuti, come previsto l'anno scorso, l'ha fatta diventare una nuova imposta, ha trasferito alla periferia una nuova imposizione ma ha anche approfittato dall'occasione, infatti oltre ad inasprire la spending review, chiedendo ulteriori sacrifici agli Enti locali, perché la

mia opinione personale è che i Sindaci d'Italia dovrebbero prendere le fasce tricolori e presentarsi davanti al Parlamento e dire: "da oggi fate voi gli Amministratori", perché in queste condizioni trovo che sia complicato non solo operare ma assicurare una serie di servizi.

Lo stato ha anche approfittato dell'occasione per annullare il trasferimento che il Comune perdeva esentando le abitazioni principali dall'IMU. Il nostro incasso di previsione degli anni si aggirava intorno ai 250 mila euro, l'anno scorso lo Stato, siccome era entrata in vigore la norma, aveva dato la possibilità agli Enti di non perdere questo importo trasferendolo. Il Comune di Sant'Egidio avrebbe dovuto incassare 250 mila euro di IMU dalla prima casa, non li incassava per le esenzioni, di conseguenza lo Stato trasferiva questo importo. Oggi questo importo lo Stato non lo trasferisce più e ha detto di mettere la TASI. In bilancio abbiamo previsto un'entrata ragionevolmente stimata di 300 mila euro di TASI. Voglio che sia chiaro che questa nuova imposizione non va a finanziare nuova spesa, quindi, attenzione al messaggio che diamo ai cittadini, alcuni sono presenti, praticamente con i 300 mila euro che dovrebbero derivare dalla TASI noi non finanziamo nuova spesa, finanziamo il mancato introito dell'IMU per 250 mila euro, cioè il mancato trasferimento dello Stato per 250 mila euro, soprattutto abbiamo approfittato dell'occasione nel dare le agevolazioni sulla TARI a favore delle famiglie più disagiate risorse dalla finanza generale. In più ci siamo mantenuti molto bassi, pur potendo determinare un'aliquota pari al 2,5 per le abitazioni principale proporremo al Consiglio Comunale di stabilire un'aliquota TASI del 2 per mille sull'abitazione principale e dell'1 per mille sulle abitazioni diverse dalle principali.

Nonostante le difficoltà finanziarie, nonostante il Patto di Stabilità e la spending review tenete presente che un Comune come Angri oltre a far pagare la mini IMU ha la TASI sulla prima casa al 2,5 mentre noi a 2, quindi 2,5 la TASI più 1,5 la mini IMU i cittadini di Angri di fatti pagano il 4 per mille di imposta sull'abitazione principale. Sto facendo questo ragionamento, ovviamente non ci sono i colleghi del Comune di Angri ma ho su "La Città" una dichiarazione del Consigliere Galasso, Assessore alle finanze, che ha detto che il Comune di Angri è uno dei Comuni con la fiscalità più bassa di tutto l'agro nocerino sarnese, probabilmente non ha fatto i conti con gli altri Comuni. Comuni come San Marzano, per esempio, hanno 1,75 e 1,75, quindi la TASI è di 3,5 punti mentre a noi è di 3 punti. Noi nonostante la difficoltà e l'emergenza 2014, per i fattori a cui abbiamo accennato, ci siamo mantenuti molto bassi nella previsione di questa tassa, soprattutto non abbiamo finanziato nuova spesa.

L'altra precisazione che va fatta è che la norma prevedeva che in caso di immobili in fitto l'importo minimo da pagare da parte del proprietario è il 70 %, l'importo massimo per l'inquilino il 30 %.

Noi per non gravare gli inquilini, che si sobbarcano del costo del fitto, abbiamo previsto il 90 % per i proprietari e il 10 % per gli inquilini.

La TASI, inoltre, ricordo che va a finanziare parte dei servizi che offre il Comune, come la vigilanza, la pubblica sicurezza, la manutenzione delle strade, il verde pubblico, i servizi socio assistenziali, etc., l'Ente non prevede questa tassa per finanziare questi servizi, va a finanziare parte

di questi servizi, i servizi che la collettività gode nel generale, perché qualcuno l'anno scorso mi faceva osservare "voi avete messo la tassa sui servizi, però io non ho la pubblica illuminazione nella mia strada", non è così, perché di fatto si usufruisce di un servizio in generale quando si va a Piazza Municipio dove c'è la pubblica illuminazione o è curato il verde pubblico. Sono precisazioni importanti, altrimenti non solo rischiamo di fare errata informazione ma anche di allarmare i cittadini su possibilità di disinformazione, che non ci dovrebbero essere. Dopo l'approvazione di questo strumento già con il dottore Sessa abbiamo previsto di fare un manifesto puntuale, esplicativo, anche perché per legge l'acconto TASI è stato posticipato al prossimo 16 ottobre, quindi c'è il tempo per rendere edotti i cittadini. E' una tassa che non finanzia nuove spese, va a finanziare il mancato trasferimento sull'IMU prima casa previsto dallo Stato.

CONSIGLIERE MARRAZZO ROBERTO: In sede di discussione sul bilancio faremo le nostre osservazioni, preannunciamo solo il voto contrario e favorevole sull'immediata esecutività della delibera. Con tutte le difficoltà, con tutte le premesse, con tutti i raffronti con i Comuni vicini ci aspettavamo non dico l'azzeramento, che ci è consentito dalla legge, sarebbe utopistico, ma una riduzione, comunque ne discutiamo dopo sul bilancio.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole?

Favorevoli 8. Contrari 3: Marrazzo, Cascone e Ferraioli.

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano. All'unanimità.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Egidio del Monte Albino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig.ra Lucia Albanese

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, segretario comunale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Egidio del Monte Albino, li 13-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **06-08-2014**
perchè dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, comma 3°D.Lgs n267/2000

Sant'Egidio del Monte Albino, li 13-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sica
